DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATIVE E INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 3-bis

Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata

Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.

Versione in vigore dal 17 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-coordinamento-delle-attivita-informative/art-3-bis-personale-a-disposizione-per-le-esigenze-connesse-alla-lotta-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it